



## TRIBUNALE di BOLOGNA

### Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

**Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,**

A) Letto il ricorso iscritto al n.9/2022 Vol. Liq. Patr., dep.to il 28/3/2022 da:  
**GERMANI Claudio** (nato il 16/09/1961 a Marzabotto /BO, ivi res.te in via  
- C.F. ) - rappresentata e difesa  
dall'Avv. Vincenzo Scaglione, elettiv.te dom.to presso il suo Studio legale, sito in  
Bologna, Piazza San Francesco n. 13 - il quale ha chiesto la liquidazione dei propri  
beni ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012;

B) Esaminata e valutata la relazione particolareggiata della **professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC, Dott.ssa Patrizia Preti**, allegata al suddetto ricorso;

C) Ritenuto che la richiamata domanda di Liquidazione risulta ammissibile, sussistendo i presupposti individuati dalla disciplina applicabile (di cui all'art.14/ter Lg. 3/2012):

- il Debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, così come non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2°, lett. a), b) Lg. 3/2012, ovvero non è stata sottoposta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012, non ha fatto ricorso - nei precedenti 5 anni - ai procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012, non avendo neppure subito, per cause a lei imputabili, alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012; infine, ai sensi dell'art.14/ter co.5°, egli - secondo quanto attestato dall'OCC - ha fornito idonea documentazione, che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

D) Ritenuto che non vi è, allo stato, ragione per fissare un'udienza in contraddittorio, atteso che nel presente procedimento - residuale, tra le procedure regolatrici del sovraindebitamento - ai fini della Liquidazione del

(4)

patrimonio disciplinata dall'art. 14/ter Lg.3/2012 non è in realtà prevista una fase di "omologa" (nonostante l'evidente refuso compiuto dal Legislatore, nella previsione dell'art. 14/quinquies), essendovi contemplata soltanto la relativa esecuzione, mentre il rinvio all'art. 10 co. 6° è destinato ad individuare le norme di rito applicabili per l'eventuale fase di reclamo ;

**E) Rilevato come il patrimonio complessivo messo a disposizione dall'odierno ricorrente comprenda anzitutto alcuni cespiti immobiliari - in capo al medesimo anche solo per una rispettiva quota indivisa - di seguito elencati :**

**a) -** Unità immobiliari di proprietà 1/2 site nel Comune di Marzabotto (Bo), Via e censite al Catasto Fabbricati del Comune di Marzabotto, ossia :

\*STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE (P.T): Foglio , Mappale , Sub. , Cat. C/6, Classe 2, Cons. mq. 24; Sup. Catastale mq. 24, R.C. € 101,64 , Via ;

\*ABITAZIONI DI TIPO ECONOMICO (P.1-PS1): Foglio , Mappale , Sub. , Cat. A/3, Classe 1, Cons. vani 4,5; Sup. Catastale mq. 85, R.C. € 278,89, Via ;

\*MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (P.S1): Foglio , Mappale , Sub. , Cat. C/2, Classe 1, Cons. mq. 23; Sup. Catastale mq. 26, R.C. € 68,90, Via ;

\*MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (P.S1): Foglio , Mappale , Sub. , Cat. C/2, Classe 1, Cons. mq. 23; Sup. Catastale mq. 29, R.C. € 68,90, Via ;

**La complessiva stima delle suddette unità immobiliari è di € 50.000, donde il valore della quota spettante a Claudio Germani - da liquidare tramite procedura competitiva - può considerarsi pari a € 25mila .**

**b) -** Unità immobiliare di nuda proprietà 1/1 e usufrutto 2/4 sita nel Comune di Comacchio (Fe) e censita al Catasto Fabbricati del Comune di Comacchio (Fe):

\*ABITAZIONE DI TIPO CIVILE (P. T-1): Foglio , Mappale , Sub. , Cat. A/2, Classe 1, Consistenza 4,5 vani; Sup. Catastale mq. 73, R.C. € 534,53, ;

La stima di tale unità immobiliare è di circa 121mila Euro, sicchè il valore della quota spettante a Claudio Germani sarebbe intorno a 60.000 Euro; a seguito di un controllo effettuato sui pubblici registri immobiliari, l'OCC segnala che la porzione dell'unità immobiliare risulta essere intestata al Germani, tuttavia il

(2) 

codice fiscale riportato differisce da quello dell'odierno per gli ultimi cinque caratteri: si ipotizza che si tratti di errore - dovuto ad un refuso dell'Agenzia del Territorio, nel momento della trascrizione nei pubblici registri - tenuto conto che l'atto di compravendita dell'unità immobiliare designa fra i suoi contraenti il Germani, identificandolo con il codice fiscale corretto, e pertanto il ricorrente dovrà provvedere alla rettifica del C.F. presso la Conservatoria competente .

c) Unità immobiliare di proprietà per 1/4, sita nel Comune di Marzabotto (BO), in Via \_\_\_\_\_ e censita al Catasto Terreni del Comune di Marzabotto: \*Foglio \_\_\_\_\_, Mappale \_\_\_\_\_, Seminativo Arboreo, Classe 01, Superficie di Ha 00.03.05; **il valore del terreno non è stato stimato .**

d) Unità immobiliare di proprietà per 1/1 sita nel Comune di Marzabotto (BO), Via \_\_\_\_\_, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Marzabotto (BO): \*Foglio \_\_\_\_\_, Mappale \_\_\_\_\_, Cat. F/1, Sup. catastale 460 mq.

Tale porzione di terreno doveva essere venduta al Comune di Marzabotto, che tuttavia - a detta dell'OCC - nelle more della compravendita con l'odierno ricorrente (rimasta bloccata per alcuni adempimenti non perfezionatisi) vi avrebbe **già realizzato un passo pedonale con impianto di illuminazione, senza finora versare il dovuto corrispettivo al proprietario del terreno.**

e) Unità immobiliare di proprietà per 1/4 sita nel Comune di Marzabotto (BO) e censita al Catasto Terreni del Comune di Marzabotto (BO): Foglio \_\_\_\_\_, Mappale \_\_\_\_\_, Seminativo Arboreo, Classe 1, Superficie Ha 00.00.92.

**Il valore del terreno non è stato stimato, si presume molto esiguo.**

f) Unità immobiliare di proprietà per 1/6 sita nel Comune di Marzabotto (BO) a Caprara di Sopra (Monte Sole) e censita al Catasto Terreni del Comune di Marzabotto (BO): \*Foglio \_\_\_\_\_, Mappale \_\_\_\_\_, Area Fabbricato Demolito, Superficie Ha 00.01.80.

**Il valore del terreno non è stato stimato, si presume esiguo.**

E) CHE nel patrimonio "liquidabile" del GERMANI rientrano altresì :

a) il suo reddito da libero professionista, che - secondo le dichiarazioni dei redditi disponibili - raggiunge circa Eu\*1.500\* mensili ;

b) credito maturato nei confronti di Mirko Teglia in forza del Verbale di mediazione del 08/05/2017 dell'importo di 30.000 Euro;

c) Credito maturato nei confronti della "G.S.C.B. Snc dei F.lli Balletti Alessio e Balletti Massimo" nonché dei soci illimitatamente responsabili, Balletti Alessio

(31) 

e Balletti Massimo, in forza di "Intimazione di sfratto per morosità e contestuale ingiunzione di pagamento" del Tribunale di Bologna in data 8 giugno 2015 (notificato insieme all'atto di precetto in data 07 luglio 2015) per complessivi 59.902,76 Eu, oltre interessi e spese: attualmente, il credito è di circa € 50.000, a seguito di parziale pagamento ricevuto (con importo ancora da specificare);

**d)** \*C/C ordinario n. intestato alla persona di Claudio Germani (saldo disponibile al 19/10/2021 di 794,25 Euro).; \*C/C ordinario n. intestato alla ditta individuale Germani Claudio (saldo disponibile al 19/10/2021 2.944,31): entrambi accessi presso "Solution Bank", filiale di Via Mazzini in Bologna; \*C/C n. aperto presso Banco Posta in data 22/09/2015.

**G)** Che, inoltre, **va tenuto conto delle somme che residuino una volta soddisfatte le primarie esigenze di sostentamento del ricorrente, il quale** - a seguito \*del contributo cui è tenuto per la retta del ricovero della madre in Casa di Riposo, e \*del mancato introito di gran parte della pensione d'invalidità - **le indica attualmente nell'importo di circa Eu\*2.500\* mensili, da considerare in termini prudenziali per l'importo annuo complessivo di Eu\*30.000\*: ciò almeno fino a quando la compagna - e convivente - del Germani non abbia ritrovato condizioni di salute idonee a consentirle di svolgere un'occupazione remunerata, così potendo contribuire allora al doveroso sostentamento del comune nucleo familiare; ne deriva che la suddetta somma (di Eu\*2.500 mensili), vincolata dallo scrivente alla destinazione di cui al co. 6° lett. "b" dell'art. 14/ter Lg. 3/2012, deve qui intendersi "complessiva" - cioè, stabilita in relazione alle esigenze di mantenimento per tutti i conviventi - e va calcolata sulla base dell'apporto che sarà fornito in futuro da ciascun membro della famiglia in cui è inserito il Germani .**

**H)** Che poiché nulla emerge qui, circa un eventuale diniego, da parte del titolare dell'originaria funzione di organo dell'OCC, ad assumere il compito di Liquidatore nel prosieguo, allora nessuna controindicazione sconsiglia di provvedervi nominandolo nella persona della stessa dott.ssa Patrizia PRETI .

(a) 

*P. Q. M.*

1) Il G.D. della **procedura di Sovraindebitamento n.9 2022 VOL. Liq. Patr.**,  
Dichiara **aperto il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente,**  
**come individuati ai capi E) e F) della premessa motivazione**, disponendo che  
esso abbia la durata di un quadriennio - a decorrere dal deposito del presente  
decreto - **e disponendo quanto segue, con riferimento alla posizione di**  
**GERMANI Claudio :**

- \*a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- \*b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in  
esecuzione del presente piano;
- \*c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da  
cause di prelazione di natura "reale";
- \*d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri  
eventuali privilegiati;
- \*e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari, con le  
eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti poziori .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult, Lg.3/2012,  
intendendo che dal deposito della domanda non decorrono - ai soli effetti del  
concorso - gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione,  
fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando  
confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi II e III c.civ;

3) Dispone che - fino al momento in cui il provvedimento di chiusura  
diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 - NON possano  
essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive;  
altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio  
oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore

4) Dichiara che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di  
esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto **non possono**  
**procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi**

(5)



dell'art.14/duodecies, co.1', Lg. 3/2012, con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti - anche con riscossione periodica presso terzi - e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito i cui prelievi periodici risultino tuttora in corso .

5) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione del relativo patrimonio:

\*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò entro i limiti stabiliti al capo G) della premessa motivazione, nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore - con cadenza mensile, oppure come altrimenti concordato con il Liquidatore - ogni eventuale eccedenza di volta in volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio;

\*b) i beni impignorabili secondo legge; \*c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente privi di utile realizzo ;

6) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinqies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi - a cura del nominato Liquidatore - ai creditori indicati nella domanda in esame .

(6)



9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, in presenza di beni immobili destinati al relativo realizzo . .

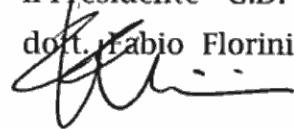
10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 9/2022 VOL. (Sovr. - Liq.ne Patr.) - ai fini delle attività necessarie nel prosieguo - **il dott. Fabio Florini** .

11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore la dott.ssa Patrizia PRETI - iscritta all'ODCEC in Bologna** - disponendo che ella proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto secondo legge ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

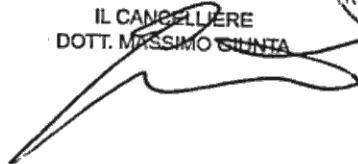
Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 12 aprile 2022 .

Il Presidente - G.D.  
dott. Fabio Florini



Depositato in cancelleria  
il 13/04/22

IL CANCELLIERE  
DOTT. MASSIMO GIUNTA



(81)